



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



costabile guidi
istituto comprensivo

Via A. Moro, CORIGLIANO-ROSSANO (CS) - Area Urbana: Corigliano Calabro

Tel. Segret0983/82023 Dirigente -DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668

C.M.: CSIC8AG00G - C.F.: 84000610786

Sito Web:www.icguidicorigliano.edu.it e-mail: csic8ag00g@istruzione.it pec: csic8ag00g@pec.istruzione.it

rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico pro-tempore

PROT. 0012013 DEL 14/12/2021
07-07 (Uscita)

INFORMATIVA per la verifica
del Super Green Pass (o Green Pass rafforzato) e Green Pass base
Trattamento dei dati personali connesso all'attuazione del D.L. 172/2021
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e

Premessa

Il D.L. 172/2021 *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali* dispone l'**estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione (art. 2 c.1). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e i dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo (art. 2 c.2) da parte del personale effettivamente in servizio. L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende (art. 1, c.1, lett. a del D.L. 172/2021), il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La dose di richiamo può essere fatta dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario ed entro i 9 mesi di validità del Green pass.

Il personale scolastico è soggetto alla verifica del **super Green Pass (o Green Pass rafforzato)**, mentre altri soggetti che devono accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche (genitori, fornitori) devono possedere e sono tenuti ad esibire la **certificazione Covid-19 base** (esclusi i bambini, gli alunni e gli studenti); la misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente 6 L 2 LL 2 6 D.L. 44/2021, delle disposizioni e note ad esso connesse (nota M.I. 22 luglio 2021, n. 1107 - D.M. 6 agosto 2021, n. 257 - D.L. 111/2021 - Nota tecnica del M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 - D.L. 122/2021); del D.L. 172/2021 *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*.

Tipologia di dati, modalità e categorie di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto di trattamento sono quelli necessari alla verifica del possesso e validità del super Green Pass da parte di tutto il personale scolastico e del Green Pass base di chiunque altro debba 6 2 6 LL 2 2 L. Si ricorda che 2 2 6 2 6 04 6 1/10 per il personale scolastico, il quale è tenuto ad adeguarsi sia in relazione alla **prima dose** (per chi non si fosse ancora vaccinato) sia in relazione al richiamo, quindi alla **terza dose**, che diventa necessaria alla scadenza dei **9 mesi dall'ultima somministrazione**.

Il super Green Pass (durata 9 mesi) è rilasciato nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

Il **Green Pass base** si ottiene, invece, con tampone molecolare (durata 72 ore) o antigenico (durata 48 ore).

Come disposto dal Garante privacy, il super Green Pass non deve essere chiesto quando non espressamente previsto dalla legge (ad esempio non deve essere chiesto il super Green Pass ad un genitore che accede a scuola, ma solo



INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e (D.L. 172/2021)

2 6 F e). Il personale delegato alla verifica 2 L 08 2 L
di selezionare il tipo di verifica da effettuare (rafforzata o base) in base al tipo di utente che accede.
La categoria di interessati è rappresentata da TUTTO il Personale scolastico, a tempo determinato e indeterminato, e
TUTTI gli esterni (famiglie, consulenti, fornitori, ecc) che a qualunque titolo e per qualunque scopo debbano accedere
2 6 LL 2 2 L - La verifica del personale scolastico potrà essere effettuata tramite la specifica
funzionalità del SIDI oltre che tramite app VerificaC19, da parte di personale delegato e autorizzato.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati e modalità di trattamento

obbligo vaccinale per il **personale scolastico** è NECESSARIO per poter prestare servizio. I soggetti inadempienti sono invitati dal dirigente scolastico a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante:

- LL 2 6 2
- LL L 2 L 2 2 2 6 2 2 2 LL 6 medico di medicina
6 2 6 2 6 2 L L 6 L- 3 -1 C- - 33.1/10
' LL L 2 6 2 L 6 ti previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n.
35309)
- L 6 2 L 2 2
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla
ricezion 6 L2

2 L2 6 6 L 2 2 2 6 F (fino
al 31 dicembre 2021). Trascorsi cinque giorni senza la presentazione della necessaria documentazione, il dirigente
scol L 2 L 2 6 L 6 L 2 2 6 6 LL 6 2 LL L 2 L
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione né altro
compenso. La sospensione 2 2 2 6 L 6 6 6 L 6 2 2 6 2 L L2
del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, non oltre il termine di 6 mesi a decorrere
dal 15 dicembre 2021.

P esso a scuola di **altri utenti diversi dal personale**, è OBBLIGATORI@ 2 6 F e non
2 2 2 6 L L2 - Il rifiuto del conferimento o il mancato possesso 6 L 2 L 6
accedere a scuola.

La verifica del green pass e il trattamento dei dati connessi, saranno realizzati con modalità elettroniche
(tablet/smartphone/pc). Il personale delegato alla verifica da parte del Dirigente Scolastico potrà effettuare le operazioni
di verifica utilizzando la specifica app VerificaC19 (sviluppata dal Ministero della Salute tramite SOGEI) installata su un
dispositivo mobile (tablet o smartphone) che non memorizza alcun dato sul dispositivo utilizzato e consente il
funzionamento anche in modalità offline (cioè senza connessione internet), oppure tramite la specifica funzionalità del
SIDI (solo per il personale scolastico). Gli unici dati visualizzabili su VerificaC19 dal verificatore sono: cognome, nome,
data di nascita ed esito della verifica.

Comunicazione/Diffusione dei dati trattati

*I dati rilevati nelle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 non saranno diffusi in alcun modo ma, eventualmente,
comunicati amento delle
procedure di propria competenza (provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori).*

Conservazione dei dati e personale autorizzato al trattamento

H L 2 2 L 6 L2 6 LL L2 2 6 2 2 LL 2 6 2 6
previste. Il trattamento è effettuato da personale interno conformemente alle attività di propria competenza: Dirigente
Scolastico, DSGA, Collaboratori scolastici e/o Personale amministrativo delegati alle operazioni di verifica e per le
pratiche di propria competenza. Il personale è autorizzato e istruito al trattamento dati (art. 29 GDPR).

Diritti dell'Interessato e reclamo

Interessato può far valere i propri



INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività economiche e (D.L. 172/2021)